



## TRIBUNALE DI BOLOGNA

IV SEZIONE CIVILE

ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il giorno 7 luglio 2022 avanti al giudice della esecuzione dott. Maurizio Atzori; verificata la regolare instaurazione del contraddittorio ed il rispetto degli adempimenti di legge; esaminata la documentazione del procedimento esecutivo, è chiamata la procedura RGE n. 439/19 promossa contro

[REDACTED]  
sono comparsi:

Per [REDACTED] l'avv. Vincenzo Florio

Per Release spa l'avv. Avvenanti

Per Condominio Via Palagi 3 Bologna l'Avv. Moretti

Per Via Marconi 51 Bologna, l'avv. Belforti in sostituzione degli Avvocati Parisini e Lazzati

Per Condominio Via Dell'Oro n. 20 l'avv. Alberti

L'Avv. Fini per i nudi proprietari dei lotti lotti 42, 43, 8 e 11 signora [REDACTED] e [REDACTED]

[REDACTED]  
L'Avv. Govi per la dott.ssa [REDACTED] comproprietaria della quota del 50 % del lotto 41, con la dott.ssa Plenario presente per la pratica forense

L'Avv. Bennasciutti per l'Occ

I ctu ing. Della Della Croce, Arch. Nanetti, Arch. Giannini

I custodi Avv. Mercuri, Avv. Annese, Avv. Cingolani

L'arch. Giannini precisa che per mero refuso il prezzo al metro quadro per il lotto 37 è stato indicato in euro 1.150,00 in luogo di euro 1.450,00 per cui il prezzo di mercato diventa pari ad euro 165.300,00

L'avv. Avvenanti chiede la vendita

Avv. Govi chiede che si proceda con l'apertura del giudizio divisorio per gli immobili in proprietà costituenti il lotto 41

### IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

**Autorizza tutto quanto richiesto dall'Avv. Annese con istanza depositata in data 6 luglio 2022**

### IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

preliminarmente ritenuta la necessità di liquidare il C.T.U. estimatore, per l'opera svolta  
**liquida i C.T.U.**

- quanto all'ing. DANIELA DELLA CROCE nella misura di € 7.838,82= come acconto per onorari, € 2.880,00= per spese Tecniche, € 369,90= per spese esenti, € 1.591,60= per spese



soggette ad Iva, € 630,52= per APE, oltre accessori di legge, da porsi a carico del procedente, secondo il criterio generale di anticipazione, riservando il saldo alla emissione del decreto di trasferimento, invitando sin da ora il C.T.U. ad essere presente alle prossime 'udienze' della procedura, salva espressa dispensa.

- **quanto all'arch. ROBERTO NANETTI** nella misura di € 6.332,72= come acconto per onorari, € 2.560,00= per spese Tecniche, € 120,00= per spese esenti, ed € 1.481,56= per spese soggette ad Iva, € 1.261,04 per APE, oltre accessori di legge, da porsi a carico del procedente, secondo il criterio generale di anticipazione, riservando il saldo alla emissione del decreto di trasferimento, invitando sin da ora il C.T.U. ad essere presente alle prossime 'udienze' della procedura, salva espressa dispensa.

- **quanto all'arch. DANIELA GIANNINI** nella misura di € 11.652,99= come acconto per onorari, € 1.880,00= per spese Tecniche, € 171,30= per spese esenti, ed € 2.045,44= per spese soggette ad Iva compreso APE, oltre accessori di legge, da porsi a carico del procedente, secondo il criterio generale di anticipazione, riservando il saldo alla emissione del decreto di trasferimento, invitando sin da ora il C.T.U. ad essere presente alle prossime 'udienze' della procedura, salva espressa dispensa.

Conferma i provvedimenti già emessi ai sensi dell'art. 559 comma III cpc sulla custodia giudiziaria, visto l'art. 560 c.p.c.

sentito il debitore, al quale si comunica che dovrà rendere disponibile al custode giudiziario l'immobile oggetto di vendita, per almeno 2 giorni a settimana, in orari che contemperino le esigenze di una fruibile visita dell'immobile e le esigenze ordinarie e lavorative del debitore. Si avvisa fin d'ora il debitore che la mancata collaborazione e/o la violazione degli accordi relativi alla visita dell'immobile comporterà l'emissione di un provvedimento immediato di rilascio ai sensi dell'art. 560 comma VI cpc;

#### **IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE**

vista la relazione del ctu/custode giudiziario avuto riguardo alla natura/destinazione non abitativa dell'immobile all'attuale stato di occupazione dispone la liberazione dell'immobile, come da separato provvedimento con riferimento ai lotti **4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 39**

Il custode è esonerato dalla notifica dell'ordine di liberazione al/i debitore/i nonché alla richiesta di rilascio di titolo esecutivo.

#### **IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE**

Visti gli artt. 569, 570 e s.s. e 591 bis c.p.c.

Ritenuto che la predisposizione delle attività liquidative endoprocedurali con modalità telematiche, in ossequio al disposto dell'art. 569 IV comma e all'art. 161 ter disp. Att. C.p.c. non essendo stato ancora individuato il gestore delle vendite telematiche attraverso un procedimento ad evidenza pubblica in fase di elaborazione, al momento può essere di pregiudizio agli interessi dei creditori e a una sollecita definizione della procedura;

ritenuto che, in attesa del bando e salva la possibilità di nuove direttive da parte del Ministero, la nomina a pioggia di tutti i gestori che hanno fatto pervenire all'Ufficio la loro disponibilità sarebbe del tutto disfunzionale rispetto alla fase della vendita, in considerazione della confusione che si



verrebbe a creare nel mercato di riferimento e della difficoltà dell'Ufficio , in tutte le sue componenti, di tenere i rapporti con diversi gestori

#### **DELEGA**

##### **- Quanto ai lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9:**

il compimento delle operazioni di vendita al notaio Dott. **LUCA GUGLIELMINO** Notaio iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Bologna, il quale provvederà alle attività di cui all'articolo 591 bis del codice di procedura civile ed alle istruzioni di questo ufficio, depositate in separato documento presso la Cancelleria.

##### **- Quanto ai lotti 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18:**

il compimento delle operazioni di vendita al notaio Dott. **FRANCESCO VERONESI** Notaio iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Bologna, il quale provvederà alle attività di cui all'articolo 591 bis del codice di procedura civile ed alle istruzioni di questo ufficio, depositate in separato documento presso la Cancelleria.

##### **- Quanto ai lotti 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27:**

il compimento delle operazioni di vendita al notaio Dott. **LUIGI TINTI** Notaio iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Bologna, il quale provvederà alle attività di cui all'articolo 591 bis del codice di procedura civile ed alle istruzioni di questo ufficio, depositate in separato documento presso la Cancelleria.

##### **- Quanto ai lotti 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36:**

il compimento delle operazioni di vendita al notaio Dott.ssa **NICOLETTA TOSSANI** Notaio iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Bologna, il quale provvederà alle attività di cui all'articolo 591 bis del codice di procedura civile ed alle istruzioni di questo ufficio, depositate in separato documento presso la Cancelleria.

##### **- Quanto ai lotti 37, 38, 39, 40, 42, 43:**

il compimento delle operazioni di vendita al notaio Dott.ssa **ELENA TRADII** Notaio iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Bologna, il quale provvederà alle attività di cui all'articolo 591 bis del codice di procedura civile ed alle istruzioni di questo ufficio, depositate in separato documento presso la Cancelleria.

**La vendita avrà luogo alle udienze:**

**- Del giorno 13 dicembre 2022**

**Per il lotto n. 1 alle ore 10.00**

**Per il lotto n. 2 alle ore 10.10**

**Per il lotto n. 3 alle ore 10.20**



Per il lotto n. 4 alle ore 10.30  
Per il lotto n. 5 alle ore 10.45  
Per il lotto n. 6 alle ore 11.00  
Per il lotto n. 7 alle ore 11.10  
Per il lotto n. 8 alle ore 11.20  
Per il lotto n. 9 alle ore 11.30  
Per il lotto n. 10 alle ore 11.45  
Per il lotto n. 11 alle ore 12.00  
Per il lotto n. 12 alle ore 12.10  
Per il lotto n. 13 alle ore 12.20  
Per il lotto n. 14 alle ore 12.30  
Per il lotto n. 15 alle ore 12.45  
Per il lotto n. 16 alle ore 13.00  
Per il lotto n. 17 alle ore 13.10  
Per il lotto n. 18 alle ore 13.20

- Del giorno **15 dicembre 2022**

Per il lotto n. 19 alle ore 10.00  
Per il lotto n. 20 alle ore 10.10  
Per il lotto n. 21 alle ore 10.20  
Per il lotto n. 22 alle ore 10.30  
Per il lotto n. 23 alle ore 10.45  
Per il lotto n. 24 alle ore 11.00  
Per il lotto n. 25 alle ore 11.10  
Per il lotto n. 26 alle ore 11.20  
Per il lotto n. 27 alle ore 11.30  
Per il lotto n. 28 alle ore 11.45  
Per il lotto n. 29 alle ore 12.00  
Per il lotto n. 30 alle ore 12.10  
Per il lotto n. 31 alle ore 12.20  
Per il lotto n. 32 alle ore 12.30  
Per il lotto n. 33 alle ore 12.45  
Per il lotto n. 34 alle ore 13.00  
Per il lotto n. 35 alle ore 13.10  
Per il lotto n. 36 alle ore 13.20

- Del giorno **20 dicembre 2022**

Per il lotto n. 37 alle ore 10.30  
Per il lotto n. 38 alle ore 10.45  
Per il lotto n. 39 alle ore 11.00  
Per il lotto n. 40 alle ore 11.10  
Per il lotto n. 42 alle ore 11.20  
Per il lotto n. 43 alle ore 11.30

Presso la Sala di udienza appositamente indicata nell'avviso di vendita



- 1) gli immobili pignorati saranno sottoposti a vendita coattiva nella consistenza indicata nell'allegato "A" della perizia del perito stimatore che deve intendersi qui per intero richiamato e trascritto. Quanto alle indicazioni della normativa relativa alle regolarità urbanistica degli immobili si richiamano nella presente ordinanza le indicazioni e gli accertamenti operati dal C.T.U. annessi al presente provvedimento con lo stesso allegato "A".
- 2) Per il lotto n. 1 il prezzo base d'asta è di  
€ 98.000,00
- 3) Per il lotto n. 2 il prezzo base d'asta è di  
€ 268.000,00
- 4) Per il lotto n. 3 il prezzo base d'asta è di  
€ 373.000,00
- 5) Per il lotto n. 4 il prezzo base d'asta è di  
€ 320.000,00
- 6) Per il lotto n. 5 il prezzo base d'asta è di  
€ 320.000,00
- 7) Per il lotto n. 6 il prezzo base d'asta è di  
€ 94.000,00
- 8) Per il lotto n. 7 il prezzo base d'asta è di  
€ 67.000,00
- 9) Per il lotto n. 8 il prezzo base d'asta è di  
€ 200.000,00
- 10) Per il lotto n. 9 il prezzo base d'asta è di  
€ 330.000,00
- 11) Per il lotto n. 10 il prezzo base d'asta è di  
€ 361.000,00
- 12) Per il lotto n. 11 il prezzo base d'asta è di  
€ 184.000,00
- 13) Per il lotto n. 12 il prezzo base d'asta è di  
€ 324.000,00
- 14) Per il lotto n. 13 il prezzo base d'asta è di  
€ 32.000,00
- 15) Per il lotto n. 14 il prezzo base d'asta è di  
€ 400.000,00
- 16) Per il lotto n. 15 il prezzo base d'asta è di



€ 320.000,00

- 17) Per il lotto n. 16 il prezzo base d'asta è di  
€ 200.000,00
- 18) Per il lotto n. 17 il prezzo base d'asta è di  
€ 350.000,00
- 19) Per il lotto n. 18 il prezzo base d'asta è di  
€ 330.000,00
- 20) Per il lotto n. 19 il prezzo base d'asta è di  
€ 75.000,00
- 21) Per il lotto n. 20 il prezzo base d'asta è di  
€ 88.000,00
- 22) Per il lotto n. 21 il prezzo base d'asta è di  
€ 101.000,00
- 23) Per il lotto n. 22 il prezzo base d'asta è di  
€ 63.000,00
- 24) Per il lotto n. 23 il prezzo base d'asta è di  
€ 90.000,00
- 25) Per il lotto n. 24 il prezzo base d'asta è di  
€ 260.000,00
- 26) Per il lotto n. 25 il prezzo base d'asta è di  
€ 35.000,00
- 27) Per il lotto n. 26 il prezzo base d'asta è di  
€ 88.000,00
- 28) Per il lotto n. 27 il prezzo base d'asta è di  
€ 137.000,00
- 29) Per il lotto n. 28 il prezzo base d'asta è di  
€ 88.000,00
- 30) Per il lotto n. 29 il prezzo base d'asta è di  
€ 120.000,00
- 31) Per il lotto n. 30 il prezzo base d'asta è di  
€ 114.000,00
- 32) Per il lotto n. 31 il prezzo base d'asta è di  
€ 101.000,00
- 33) Per il lotto n. 32 il prezzo base d'asta è di



€ 120.000,00

- 34) Per il lotto n. 33 il prezzo base d'asta è di  
€ 100.000,00
- 35) Per il lotto n. 34 il prezzo base d'asta è di  
€ 137.000,00
- 36) Per il lotto n. 35 il prezzo base d'asta è di  
€ 107.000,00
- 37) Per il lotto n. 36 il prezzo base d'asta è di  
€ 140.000,00
- 38) Per il lotto n. 37 il prezzo base d'asta è di  
€ 130.000,00
- 39) Per il lotto n. 38 il prezzo base d'asta è di  
€ 100.000,00
- 40) Per il lotto n. 39 il prezzo base d'asta è di  
€ 80.000,00
- 41) Per il lotto n. 40 il prezzo base d'asta è di  
€ 70.000,00
- 42) Per il lotto n. 42 il prezzo base d'asta è di  
€ 142.000,00
- 43) Per il lotto n. 43 il prezzo base d'asta è di  
€ 265.000,00

Dispone altresì che il prezzo di aggiudicazione del bene sia comprensivo degli oneri notarili previsti dall'art. 591 bis II co n° 11 c.p.c., dovuti dall'aggiudicatario.

44) Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a:

€ 1.000,00 per gli immobili valutati fino a 50.000,00

€ 2.000,00 per gli immobili valutati oltre i 50.000,00 e fino a 300.000,00

€ 5.000,00 per gli immobili valutati oltre i 300.000,00 e fino a 650.000,00

€ 10.000,00 per tutti gli immobili valutati oltre i 650.000,00

o per multipli di € 1.000,00

45) Ogni offerente, tranne il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, dovrà depositare entro le ore 12 dell'ultimo giorno non festivo precedente quello delle vendite, presso L'Ufficio Unico Vendite presso il Tribunale di Bologna, Via Farini n. 1 sportello B, unitamente all'istanza in bollo di partecipazione all'asta, la ricevuta di effettuato pagamento



sul sul conto corrente bancario intestato alla procedura di una somma pari al 20% del prezzo da lui proposto da imputarsi a cauzione;

46) Si rende noto che i beni oggetto dei lotti messi in vendita saranno soggetti a **tassa di registro o ad IVA al variare del regime fiscale vigente al momento dell'atto di trasferimento ed in base alle condizioni fiscali soggettive dell'aggiudicatario.**

- ◆ La domanda di partecipazione dovrà riportare,
- ◆ le complete generalità dell'offerente;
- ◆ l'indicazione del codice fiscale;
- ◆ nell'ipotesi di persona coniugata, il regime patrimoniale prescelto;
- ◆ in caso di offerta presentata per conto e nome di una società, dovrà essere prodotto certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all'offerente in udienza.

L'offerta irrevocabile d'acquisto dovrà essere depositata in busta chiusa presso L'Ufficio Unico Vendite sito presso il Tribunale di Bologna, Via Farini n. 1 sportello B; unitamente a tale domanda di partecipazione dovrà essere inserita nella busta chiusa anche la ricevuta dell'avvenuto versamento di cui al precedente punto 4.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 571 e 572 III co c.p.c sono **ammesse offerte che siano inferiori al prezzo base d'asta di una percentuale non superiore al 25%.** Nell'ipotesi in cui l'offerta al ribasso sia l'unica pervenuta il delegato sentiti i creditori ed il ctu presenti in udienza, provvederà all'aggiudicazione, al contrario, nell'ipotesi in cui vi siano più offerte valide si procederà ad una gara tra tutte le offerte ritenute regolari ex artt. 571 e 572 III co c.p.c.; Si dispone altresì che nell'ipotesi di più offerte valide di pari importo e nell'impossibilità di individuare il miglior offerente, il delegato aggiudichi il bene oggetto di vendita coattiva a colui che abbia , per primo, depositato la propria offerta presso l'ufficio vendite con le modalità indicate nel presente provvedimento; il delegato, potrà, per un più lineare svolgimento della gara, approssimare l'offerta più alta pervenuta a cifra omogenea, dalla quale si avvierà il meccanismo incrementale delle offerte; nell'ipotesi in cui, all'approssimazione dell'offerta più alta pervenuta, non seguano altre offerte, l'aggiudicazione si avrà sull'offerta pervenuta e non approssimata dal delegato

L'aggiudicatario dovrà dichiarare residenza ed eleggere domicilio in Bologna ai sensi dell'art. 582 c.p.c., in mancanza le notificazioni e comunicazioni saranno effettuate presso la Cancelleria.

47) L'aggiudicatario, nel termine di 120 gg. dall'aggiudicazione, dovrà depositare il residuo prezzo, detratto l'importo per cauzione già versato, nel **CONTO CORRENTE BANCARIO** sopraindicato e depositare la ricevuta dell'avvenuta operazione a saldo presso L'Ufficio Unico Vendite, sito in via Farini n. 1, sportello B nei locali del Tribunale di Bologna.





- 48) Al momento del versamento del prezzo l'aggiudicatario dovrà provvedere ad integrare tale somma con le spese necessarie agli adempimenti burocratici legati al trasferimento del bene stesso ed in particolare alla sua registrazione, trascrizione e volturazione.

### IL GIUDICE

- 49) quanto alla pubblicità in funzione della vendita, come previsto dall'art. 490 c.p.c., visto il provvedimento del Presidente di Sezione, nonché il dettaglio dei tre "standard pubblicitari" così come depositati presso la Cancelleria Fallimentare di codesto Tribunale e noti a questo GE, dispone:

che sia predisposto l'avviso di vendita per estratto della presente ordinanza, previsto dall'art. 570 c.p.c. – con pubblicazione sul Portale delle Vendite pubbliche da parte del notaio delegato alla vendita;

che si dia corso allo "standard pubblicitario N. 1";

l'inserimento della presente ordinanza, dell'avviso di vendita e della relazione di stima dell'esperto sul sito internet corrispondente allo standard pubblicitario scelto nonché ;

alla pubblicità commerciale per estratto dell'avviso di vendita mediante pubblicazione sulle riviste o sui quotidiani corrispondenti allo standard pubblicitario suindicato;

#### **Dispone che il notaio provveda:**

1. al controllo delle ritualità degli avvisi ai creditori iscritti di cui all'art. 498 c.p.c. e ai contitolari del diritto pignorato, ai sensi dell'art. 599 c.p.c., rimettendo gli atti a questo giudice nell'ipotesi di riscontro negativo;
2. al controllo di trascrizioni, anteriori al pignoramento, ostantive alla certezza della vendita coattiva, in quanto estranee all'effetto purgativo di cui all'art. 586 c.p.c., rimettendo gli atti a questo giudice nell'ipotesi di riscontro positivo;
3. al controllo della titolarità in capo al debitore esecutato e/o ai debitori esecutati dei diritti reali oggetto di apprensione esecutiva, sulla base della documentazione ipo-catastale o della certificazione sostitutiva notarile depositata dal creditore precedente e della relazione dell'esperto già nominato da questo giudice ai sensi del 3° comma dell'art. 568, *provvedendo, se del caso, ad acquisire agli atti il certificato di stato civile del debitore esecutato al fine di verificare se i beni pignorati ricadano in comunione legale ai sensi dell'art. 177 c.c.*, nell'ipotesi in cui riscontri una discordanza tra diritti pignorati e reale consistenza degli stessi provveda ad informarne questo giudice, trasmettendogli agli atti senza indugio;
4. al controllo dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili, della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'art. 18 della Legge 28 febbraio



1985 n. 47, nonché le notizie di cui agli articoli 17 e 40 della citata Legge n. 47 del 1985; nel caso di insufficienza di tali notizie, tali da determinare le nullità di cui all'art. 17, 1° comma, ovvero di cui all'art. 40, 2° comma, della Legge n. 47 del 1985, ne dovrà essere fatta menzione nell'avviso con l'avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 17, 5° comma e 40, 6° comma, della medesima Legge n. 47 del 1985;

5. al controllo delle forme di pubblicità sia legale come prevista dall'art. 490 c.p.c. sia commerciale come disposta da questo giudice con la presente ordinanza di vendita .

**DISPONE CHE IL NOTAIO, INOLTRE, PROVVEDA,**

**tenuto conto del principio di “ Effettività della Vendita” in sede endoesecutiva**

1. all'effettuazione della vendita, nel giorno, nell'ora e nel luogo di udienza di cui all'avviso, con le modalità di cui agli artt. 573 e 581, come modificato dall'art. 2 della Legge 3 agosto 1998, n. 302, redigendone verbale ai sensi dei commi quinto e sesto dell'art. 591 bis. Nell'ipotesi di vendita di più lotti, il notaio dovrà cessare le operazioni di incanto, ai sensi dell'art. 504 e dell'art. 163 disp. att., ove, per effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti, sia stata già conseguita una somma pari all'ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, sulla base della documentazione in suo possesso o convergenza unanime delle dichiarazioni dei creditori presenti o di apposito provvedimento giudiziario, riferendone immediatamente a questo giudice;
2. il delegato dovrà segnalare al giudice, mediante la verbalizzazione, l'eventuale assenza del custode in udienza e il deposito, da parte dello stesso, di un estratto del conto corrente della procedura aggiornato ad 1 ora antecedente alla gara da cui siano evincibili le offerte depositate;
3. in presenza di idoneo estratto conto depositato dal custode in udienza, il delegato ammetterà alla gara solo gli offerenti, il cui deposito sia evincibile dall'estratto depositato senza ulteriori indagini e **la cui valuta di accredito sia anteriore alla data di udienza**; in mancanza di tale estratto, saranno ammessi tutti gli offerenti, ad eccezione di quelli, le cui offerte, siano palesemente in contrasto con le disposizioni del codice di rito o della presente ordinanza;
4. In caso di diserzione dell'esperimento di vendita, all'abbattimento automatico del prezzo base d'asta fino ad un quarto (ai sensi dell'art. 591 II co c.p.c.), e all'immediata riproposizione dei beni in vendita secondo le modalità già stabilite per l'esperimento di vendita andato deserto;



- in ogni caso quando siano stati espletati almeno 3 tentativi di vendita o il bene debba essere posto in vendita ad un valore pari o inferiore a € 10.000,00, il delegato non procederà alla fissazione di ulteriori tentativi e rimetterà le parti innanzi al GE
5. a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583, anche in presenza di mandato speciale con sottoscrizione autenticata dall'avvocato;
  6. a dare tempestivo avviso a questo giudice del mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine fissato, per i provvedimenti di cui all'art. 587 del codice e art. 176 e 177 disp. att. c.p.c.;
  7. a informare nell'immediato questo Giudice dell'esito negativo della vendita;
  8. a predisporre, effettuato il versamento del prezzo ai sensi degli artt. 585 il decreto di trasferimento, in cui dovrà essere inserita apposito ordine per la liberazione dell'immobile, se non emesso in precedenza, trasmettendolo senza indugio a questo giudice unitamente al fascicolo; al decreto dovrà essere allegato il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, avente validità di un anno dal rilascio, o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo che il notaio provvederà a richiedere; nel decreto dovrà essere fatta menzione anche della situazione urbanistica dell'immobile risultante dalla documentazione acquisita nel fascicolo processuale. Ai sensi dell'art. 164, disp. art. c.p.c., provvederà inoltre ad ogni altro incumbente, anche di carattere fiscale, che ai termini di legge sia necessario o conseguente al trasferimento del bene;
  9. ad eseguire le formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 59 del 1978 ed a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e di ogni trascrizione pregiudizievole cancellabile ex art. 586 c.p.c. con il decreto di trasferimento (a titolo esemplificativo, pignoramenti immobiliari, sequestri, decreti di ammissione alla procedura di concordato preventivo, amministrazione controllata, sentenze di fallimento successivi al pignoramento) sulla base di una copia autentica del decreto stesso rilasciata dalla cancelleria che si esonera dalle attività suesposte visto il combinato disposto degli articoli 36 lex 24 novembre 2000 N° 340 e 591 bis II co N°5 c.p.c.;
  10. il notaio dovrà procedere senza indugio a tutte le operazioni delegategli, esclusa ogni facoltà di rinviare o sospendere le vendite se non per ordine del giudice dell'esecuzione, ovvero di ritardarne la fissazione..



Ordina altresì al custode

**Il deposito dell'istanza di liquidazione dei compensi, unitamente alla richiesta di liquidazione di tutte le spese anticipate nel corso della procedura, adeguatamente documentate, alla conclusione di tutte le attività custodiali. L'istanza dovrà essere depositata entro il termine assegnato dall'esperto contabile per la formazione del progetto di distribuzione ai sensi dell'art. 596 c.p.c.**

#### RILEVATO

Che la procedura esecutiva immobiliare deve essere improntata a criteri di efficienza e rapidità per il maggior soddisfacimento delle ragioni creditorie attraverso il conseguimento di un congruo prezzo di aggiudicazione;

Che la vendita forzata al fine del raggiungimento del giusto prezzo di aggiudicazione (da intendersi come prezzo migliore che il mercato offre in regime di massima ampiezza della platea dei concorrenti) necessita di alcuni meccanismi processuali che garantiscano efficienza e competitività del sistema delle vendite giudiziarie;

Che l'attuazione del provvedimento di liberazione con oneri a carico della procedura è senz'altro da annoverarsi fra gli strumenti essenziali del processo per garantire il corretto svolgimento delle vendite giudiziarie – *nel processo esecutivo immobiliare* – determinando nel tempo una maggiore partecipazione alle udienze di vendita con il conseguente notevole incremento del prezzo di aggiudicazione rispetto all'iniziale prezzo base di asta, come evincibile dai dati statistici del Tribunale di Bologna anche nell'ottica della maggiore tutela del patrimonio del debitore esecutato a conseguire dalla vendita il massimo effetto esdebitatorio possibile;

Che pertanto appare opportuno nel più generale potere di direzione e controllo del processo esecutivo indicare ulteriori specificazioni operative al custode giudiziario ed ai soggetti interessati all'acquisto in tema di liberazione dell'immobile aggiudicato in ossequio alle disposizioni legislative di modifica dell'art. 560 c.p.c. introdotte dall'art. 4 della legge n. 12/2019 e dall'art. 18-quater della legge n. 8/2020 di conversione in legge del D.L. 162/2019 come sotto meglio indicate;

- l'attuazione dell'ordine di liberazione, sia esso emesso in data antecedente alla vendita e non attuato alla data di aggiudicazione dell'immobile sia esso incorporato nel decreto di trasferimento, sarà attuato dal custode giudiziario solo ed esclusivamente su specifica richiesta dall'aggiudicatario/assegnatario, secondo le indicazioni normative di cui all'art. 560 comma VI c.p.c. così come riformulato dall'art. 18-quater della legge 8/2020. Pertanto



entro giorni 120 (centoventi) dall'istanza predetta se l'ordine di liberazione risulta già emesso alla data di vendita oppure se non precedentemente emesso entro giorni 120 (centoventi) dalla data di emissione del decreto di trasferimento, fatti salvi ulteriori giorni 30 (trenta) se nell'immobile risultassero ricoverati beni mobili che non debbono essere consegnati ai sensi dell'art. 560 comma VI terzo periodo c.p.c.. **L'attuazione effettuata dal custode sarà compiuta senza alcun onere per l'aggiudicatario/assegnatario richiedente con spese a carico del processo in pre-deduzione sul ricavato della vendita;**

- l'aggiudicatario/assegnatario a pena di decadenza dal diritto di richiedere l'attuazione dell'ordine di liberazione con oneri a carico della procedura dovrà rivolgere al custode giudiziario la relativa richiesta "istanza di liberazione immobile"– **con apposito modulo L.1 –dalla data di deposito della documentazione attestante l'avvenuto saldo prezzo alla data di emissione del decreto di trasferimento.** La relativa istanza dovrà essere **depositata dall'aggiudicatario/assegnatario presso L'Ufficio Unico Vendite, sito in via Farini n. 1,** nei locali del Tribunale di Bologna tassativamente nel periodo temporale sopra meglio specificato. **L'ufficio Unico Vendite comunicherà al custode l'avvenuto deposito dell'istanza di liberazione tramite invio a mezzo e mail del modello sottoscritto dal richiedente.** Successivamente all' emissione dell'atto traslativo ai sensi dell' art. 560 comma VI c.p.c., l'aggiudicatario/assegnatario è decaduto dalla facoltà di richiedere la liberazione dell'immobile con adempimenti a carico del processo, **rimanendo salva l'esecuzione in forma specifica del decreto di trasferimento con oneri ed adempimenti ad esclusivo carico di parte aggiudicataria/assegnataria.**

#### DESIGNA

Il dott/rag. Carolina Rago con studio in Bologna ,  
quale delegato contabile per la verifica dei crediti, autorizzandolo sin da ora ad operare sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva, con incarico di:

- 1) **Verificare senza indugio l'effettivo accredito della cauzione e/o del saldo del prezzo sul conto corrente intestato al processo esecutivo in tutti i casi di specifica richiesta da parte dell'ufficio di coordinamento notarile presso il Tribunale di Bologna;**
- 2) **Eseguire tutte le disposizioni di pagamento ordinati dal G.E. nel corso della procedura nel caso di capienza sul libretto, facendo particolare attenzione al repentino versamento al notaio delegato delle spese necessarie alla registrazione e trascrizione del decreto di trasferimento e alla segnalazione di avvenuto adempimento all'ufficio di coordinamento**



presso il Tribunale di Bologna, nel termine massimo di 7 giorni dalla richiesta dell'ufficio di coordinamento stesso; il mancato rispetto di tale adempimento e dei suoi limiti temporali, incidono direttamente sull'allungamento dei tempi di emanazione del provvedimento alienativo e determinerà una riduzione del compenso liquidato al custode e una valutazione sul proseguimento delle attività dell'ausiliario;

- 3) Lo stesso delegato dovrà contattare, successivamente al decreto di trasferimento, l'amministratore del condominio affinché nel termine di 15 giorni gli comunichi, i conteggi relativi alle spese ordinarie maturate nell'anno solare in corso ed in quello precedente l'emissione del provvedimento alienativo per la verifica e la successiva imputazione nel piano di riparto fra le spese prededucibili, che a suo volta trasmetterà all'esperto contabile.
- 4) Immediatamente dopo aver ricevuto notifica dalla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari dell'emissione del Decreto di Trasferimento, nonché dei provvedimenti di liquidazione dei compensi e delle spese di procedura, entro 120 giorni fissare, avanti a sé presso la stanza n° 6.62 del Tribunale di Bologna l'udienza per l'audizione dei creditori e del Debitore per l'approvazione del Progetto di Graduazione, stabilendo altresì il termine assegnato ai creditori per il deposito della nota di precisazione del credito con l'indicazione delle rispettive ragioni di prelazione.
- 5) Depositare telematicamente il provvedimento di fissazione dell'udienza affinché la Cancelleria ne curi la notifica al debitore non costituito, nelle forme di cui all'art 492 c.p.c. ove lo stesso non abbia precedentemente eletto domicilio
- 6) Notificare il provvedimento di fissazione dell'udienza, via pec, a tutti i creditori e al debitore costituito,
- 7) Determinare la somma distribuibile ai creditori, previo accantonamento di un importo tale da garantire il sostenimento delle spese a carico della procedura ancora da sostenere, nonché le somme che spetterebbero ai creditori indicati nell'art. 510, II co. II parte; a tale riguardo è fatto obbligo al delegato contabile, di sollecitare, mediante email ordinaria, l'acquisizione delle somme relative alla cancellazione dei gravami da parte del notaio delegato alla vendita ove questo non risulti dai dati contabili, relazionando al GE in caso di colpevole ritardo.
- 8) Verificare la qualità del servizio offerto e le condizioni applicate dall'istituto di credito depositario delle somme della procedura, con particolare attenzione ai tassi di interesse riconosciuti sul libretto bancario;



9) Inviare via e-mail il file della bozza di programma di graduazione e riparto, per la verifica dei conteggi, a tutti i creditori intervenuti, le cui osservazioni devono pervenire non oltre il termine che verrà stabilito dall'Esperto Contabile designato. Ai creditori che percepiranno somme in sede di distribuzione andrà inviato, anche, l'apposito modulo (Allegato H) in cui dovranno essere indicate tutte le coordinate bancarie del creditore per l'esecuzione dei bonifici delle somme spettanti.

10) Invitare i creditori che percepiranno somme in base al piano di riparto, alla restituzione, in udienza, di detto modulo (Allegato H) compilato, secondo le modalità ed i tempi previsti dal modulo stesso, con l'avvertenza che il mancato rispetto di tali formalità comporterà il ritardo nel pagamento delle somme spettanti a TUTTI i creditori precisando che il Conto Corrente su cui dovranno essere bonificate le somme dovrà essere intestato esclusivamente al creditore.

Il modulo sarà sottoscritto personalmente dalle parti con l'autentica di firma da parte dell'Avvocato.

11) Depositare piano di graduazione e riparto entro il termine **di giorni 15 antecedenti** la data dell'udienza di approvazione, unitamente alle contabili di tutti i pagamenti eseguiti nel corso della procedura e a copia dell'estratto conto bancario, determinando altresì, ove concretamente possibile, i criteri di assegnazione di ogni residuo importo.

12) In sede di udienza redigere il verbale di approvazione del progetto di distribuzione e depositarlo telematicamente **entro 3 giorni** dall'udienza

13) Se non sorgono contestazioni rendere esecutivo il progetto di distribuzione, provvedere all'emissione dei bonifici e alla chiusura del conto intestato alla procedura e depositare in Cancelleria, unitamente alle contabili (con le relative fatture e quietanze) di tutti i pagamenti eseguiti nel corso della procedura, gli originali dei pagamenti eseguiti con le relative quietanze bollate e/o fatture e l'estratto conto con evidenza dell'estinzione.

In caso di riparto finale dichiarare a verbale esaurita la procedura esecutiva.

14) Nel caso in cui sorgano controversie ex art 512 c.p.c. rimettere gli atti al G.E. fissando l'udienza ex art. 512 c.p.c. davanti al G.E. secondo il calendario che verrà fornito dall'Ufficio.

**Tutte le sopra esposte indicazioni potranno essere derogate da specifici provvedimenti del GE connessi all'emergenza epidemiologica da Covid 19**



**Considerata la presenza di creditore/i fondiari/o;**

**dispone**

che il creditore fondiario precisi il proprio credito - comprensivo dell'acconto di cui *infra*, se ed in quanto corrisposto - direttamente al contabile nominato come sopra, cui comunicherà

1. la presente ordinanza di vendita,
2. l'IBAN del conto nel quale intenda sia versato il saldo del prezzo e
3. il conto di appoggio, nel quale l'aggiudicatario dovrà versare il residuo;

che dette comunicazioni avvengano mediante posta elettronica certificata ovvero a mezzo fax al recapito del contabile, **entro novanta giorni da oggi.**

La precisazione del credito non esime da successiva precisazione finale in sede di riparto finale.

IL GIUDICE

- 1) liquida al contabile sin da ora acconto di Euro 500,00, a carico del creditore fondiario, che potrà inserirlo nella nota di cui al punto precedente e da corrispondersi a vendita effettuata;
- 3) ordina all'aggiudicatario di versare l'acconto sul conto corrente della procedura, di cui sopra; il saldo sarà invece versato direttamente sul conto indicato dal contabile, eventualmente in parte a pagamento diretto ed in parte sul libretto della procedura.
- 4) **Dispone che il contabile acquisisca quietanza (Mod. H) dal creditore fondiario che depositerà unitamente alla contabile di bonifico alla conclusione della procedura.**

IL GIUDICE

**fissa il termine di trenta giorni da oggi per il deposito della ricevuta attestante il versamento della somma di ulteriori Euro 20.000,00 da parte del creditore precedente.**

**QUANTO AL LOTTO 41: APERTURA DEL GIUDIZIO DIVISORIO**

IL GIUDICE

Rilevato che oggetto del pignoramento è la quota di un bene o di un complesso di beni immobili; rilevato che per la identificazione degli stessi si fa altresì riferimento alla relazione peritale in atti, qui richiamata;





rilevato che non può procedersi a separazione in natura della porzione spettante al debitore esecutato; ciò in base alla natura del bene;

rilevato che non è possibile procedere alla cosiddetta assegnazione negoziale, poiché non vi sono tutti i richiesti consensi (richieste dei comproprietari; consenso dei creditori);

rilevato che non sussistono i requisiti di cui al primo comma di cui all'articolo 600 c.p.c.; che, nella alternativa, di cui al secondo comma dell'articolo 600 c.p.c., fra vendita della quota e divisione, è senza dubbio maggiormente conveniente, per ottenere un maggior realizzo, procedere a divisione;

rilevato che non vi è prova della presenza di tutti gli interessati; che il giudizio divisionale non deve più essere esordito necessariamente con citazione, essendo sufficiente la notifica della presente ordinanza, art 181 disp. att. c.p.c.;

### DISPONE

1. La parte più diligente di questo giudizio esecutivo aprirà il giudizio divisionale, mediante notificazione del presente provvedimento, che contiene la domanda giudiziale, alle giuste parti;
2. E' fissata prima udienza nel giorno **15 DICEMBRE 2022 ore 10.30**; innanzi al dott. Maurizio Atzori, quale giudice del processo divisionale;
3. Sono da considerarsi giuste parti, quanto meno e salva ogni diversa ulteriore valutazione del difensore nell'ambito della sua autonomia tecnica: tutti i soggetti di cui all'articolo 1113 codice civile, sia in relazione al debitore, sia in relazione ai comproprietari; i comproprietari ed i titolari di diritti reali minori; il creditore procedente; i creditori intervenuti; il debitore; i soggetti di cui all'articolo 498 del codice di procedura civile; eventuali prelazionari ex lege; il terzo subacquirente di bene ipotecato;
4. La parte più diligente aprirà il giudizio divisionale, notificando il presente provvedimento a tutte le giuste parti, trascrivendo la domanda divisionale, procedendo ad iscrizione a ruolo;
5. La notificazione dovrà avvenire, consentendo il termine a comparire di legge, in relazione alla udienza di cui al punto 2;
6. Avvisa che la mancata notificazione alle giuste parti (intendesi tutte le giuste parti), ovvero la mancata trascrizione, ovvero la mancata iscrizione a ruolo potranno essere considerate cause di inammissibilità della domanda, senza che sia necessario ulteriore avviso ai sensi dell'articolo 102 c.p.c., poiché la presente ordinanza già ha valore di avviso in tal senso;



7. Dispone che la parte che abbia iniziato il giudizio divisionale depositi, fra i suoi atti di parte, quanto meno i seguenti documenti: A) copia della relazione peritale, redatta per questa procedura esecutiva; B) copia della relazione notarile, relativa a questo procedimento esecutivo (ovvero gli altri documenti di cui al secondo comma dell'articolo 567 c.p.c., se prodotti in luogo della relazione notarile); C) relazione notarile relativa all'intero bene ed ai comproprietari, al fine di verificare la regolarità del contraddittorio; D) originale della nota di trascrizione della domanda divisionale; E) nota, con la quale la parte attrice vorrà specificare, in via riassuntiva, le quote nelle quali ritenga vi sia contitolarità sul bene dividendo; se vi sia o meno comoda divisibilità; quale il prezzo cui ritiene opportuna la eventuale base d'asta. Con avviso che la mancata produzione, potrà comportare nomina di consulente, per effettuare tali verifiche di regolarità del contraddittorio; F) copia del libretto aperto per la procedura esecutiva, nel quale debbono risultare già versati euro 2.000,00.
8. Ordina al consulente tecnico di depositare relazione integrativa, almeno dieci giorni prima della udienza fissata come sopra; tale relazione integrativa potrà limitarsi a confermare la relazione peritale, ovvero integrerà profili rilevanti, incluso il prezzo;
9. Ordina al consulente tecnico di essere presente in udienza.

#### **AVVISA**

Le parti che riceveranno notificazione di questa ordinanza che:

- I. Sono convenute innanzi al Tribunale di Bologna, nella sede del Tribunale stesso, in Bologna alla via Farini numero 1, per la udienza indicata sopra;
- II. Il processo ha ad oggetto divisione di immobile, in relazione all'immobile sommariamente indicato sopra; le parti hanno facoltà di accedere agli atti della esecuzione forzata, al fine di verificare la consistenza dell'immobile stesso; la descrizione data dal perito è da considerarsi qui richiamata e parte integrante di questa ordinanza;
- III. La mancata contestazione dei valori indicati dal consulente, nonché della valutazione in punto a comoda divisibilità, potrà essere valutata come non contestazione;
- IV. Hanno facoltà di costituirsi almeno venti giorni prima di tale udienza; in mancanza, ovvero nel caso di costituzione tardiva, le parti incorreranno nelle decadenze di cui agli articoli 38 e 167 del codice di procedura civile;
- V. Hanno facoltà di proporre istanza di assegnazione dell'intero bene, al prezzo che il consulente ha indicato come prezzo di mercato.

#### **SOSPENDE**

La procedura esecutiva relativamente al lotto 41, fino alla definizione del giudizio di divisione.



Bologna 7 luglio 2022

*Il Giudice dell'Esecuzione*

*Dott. Maurizio Atzori*

